CAMERA DEI DEPUTATI N. 3747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAMMOLA, COLLAVINI, DI LUCA, BECCHETTI, FLORESTA, CESARO, GAGLIARDI, MICCICHÈ

Istituzione dell'Agenzia per l'aviazione civile

Presentata il 22 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da numerosi decenni si parla della necessità di una riforma dell'aviazione civile; in questi anni sono state presentate numerose proposte in tal senso.

Recentemente il Governo ha ottenuto una delega (il cui esercizio deve avvenire entro il 31 luglio 1997 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59) volta ad un riordino del settore.

Va però precisato che tutte le proposte finora avanzate, compresa quella del Governo, non risolvono i problemi esistenti e che si riferiscono alla obsolescenza delle norme vigenti e ad una burocrazia incompatibile con le esigenze di un settore dinamico per definizione quale è quello dell'aviazione civile.

Sostanzialmente queste proposte tendono tutte ad accorpare i due organismi interessati [Registro aeronautico italiano (RAI) e Direzione generale dell'aviazione civile (Civilavia)] trasferendo i problemi esistenti (gravanti essenzialmente su Civilavia) al nuovo organismo, senza creare i presupposti per una loro soluzione.

La presente proposta di legge, invece, intende non già effettuare una semplice fusione dei due organismi, ma crearne uno del tutto nuovo caratterizzato da una notevole autonomia organizzativa (e ciò può essere raggiunto con la costituzione di un ente pubblico economico), definendo *ex novo* le attribuzioni del nuovo organismo in relazione alle esigenze attuali dell'aviazione civile e, contestualmente, eliminando una serie di norme previste dal codice della navigazione del 1942, che determinavano alcune delle attuali attribuzioni di Civilavia, del tutto superate o in contrasto con la normativa comunitaria.

Più in particolare:

l'articolo 1 prevede la istituzione dell'Agenzia per l'aviazione civile quale ente pubblico economico. Va sottolineato che solo questa soluzione giuridica può assi-

curare un recupero di efficienza nel settore. Infatti, soluzioni diverse non consentono, ad esempio, di reperire le necessarie professionalità (ispettori di volo ed ingegneri) per effetto delle norme generali che bloccano le assunzioni nella pubblica amministrazione, oppure per conseguenza di assurdi meccanismi quali, ad esempio, le vigenti assunzioni a tempo determinato per gli ispettori di volo con una retribuzione di lire un milione e mezzo mensile;

l'articolo 2 definisce le attribuzioni dell'Agenzia. Esse sono mutuate dalle funzioni svolte dal RAI e Civilavia (come evidenziato dal comma 2), ma sono ridefinite eliminando quanto non più necessario per caratterizzare l'ente quale soggetto regolatore e di controllo nel settore (tanto per quanto attiene alla sicurezza del volo che agli aspetti relativi alle gestioni aeroportuali e, più in generale, a quelli concernenti l'amministrazione dell'aviazione civile) e non più quindi quale diretto gestore di attività. Va inoltre evidenziato che tra le funzioni attribuite vi è quella della formazione aeronautica attraverso la costituzione di una apposita scuola volta alla creazione delle professionalità necessarie per il settore;

l'articolo 3 stabilisce gli organi dell'Agenzia, prevedendo le relative modalità di nomina nonché la durata;

l'articolo 4 demanda allo statuto i princìpi generali dell'organizzazione e la definizione più puntuale delle competenze dell'Agenzia;

l'articolo 5, nel chiarire che all'Agenzia non si applicano le norme di contabilità dello Stato, rimanda allo statuto la definizione delle modalità di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia;

l'articolo 6 prevede la stipula di un contratto di programma tra Ministero dei trasporti e della navigazione e Agenzia con la finalità di definire obiettivi e parametri di qualità dei servizi resi all'utenza, le tariffe per le prestazioni dell'Agenzia nonché l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni, per la gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600 mila passeggeri;

l'articolo 7 individua le forme di finanziamento. L'Agenzia avrà una capacità economico-finanziaria autonoma, con entrate derivanti dalle tariffe per prestazioni, dai canoni per le gestioni aeroportuali, nonché da prestazioni a carattere imprenditoriale (consulenze, formazione, eccetera). È previsto per un periodo transitorio di tre anni il trasferimento da parte dello Stato delle somme iscritte a bilancio per l'espletamento delle funzioni trasferite all'Agenzia. Quanto sopra è previsto allo scopo di sostenere l'avvio dell'operatività dell'Agenzia;

l'articolo 8 stabilisce che l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici e patrimoniali, attivi e passivi, di Civilavia e del RAI; inoltre prevede l'affidamento in uso gratuito dei beni del demanio aeroportuale da poter successivamente assegnare in concessione alle società di gestione aeroportuale;

l'articolo 9 prevede la disciplina del personale che viene trasferito all'Agenzia. In particolare, si evidenzia che non tutto il personale di Civilavia e del RAI transita nella Agenzia, ma solo quello effettivamente necessario sulla base delle attribuzioni dell'Agenzia medesima. L'eventuale personale di Civilavia che non transita rimane in carico della Direzione generale dell'aviazione civile per lo svolgimento delle funzioni residue di detta Direzione (essenzialmente supporto al Ministero per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e vigilanza). Il personale eccedente, così come il personale del RAI che non dovesse eventualmente transitare, verrebbe posto in mobilità;

l'articolo 10 stabilisce che gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile e del Registro aeronautico italiano sono esenti da imposte e tasse;

l'articolo 11 stabilisce norme transitorie per assicurare il passaggio delle funzioni dai due organismi interessati al-

l'Agenzia, assicurando la piena operatività di quest'ultima con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e del contratto di programma;

l'articolo 12 stabilisce l'abrogazione di una serie di articoli del codice della navigazione. L'abrogazione di detti articoli è essenziale per eliminare, come già anticipato, funzioni della pubblica amministrazione ormai ampiamente superate. In particolare, vengono eliminati tutti quegli articoli che attribuiscono ai direttori di aeroporto ed agli addetti degli uffici del controllo del traffico delle direzioni aeroportuali, funzioni a carattere operativo che oggi sono di pertinenza delle società di gestione aeroportuale o comunque di altri soggetti. Più in dettaglio, gli articoli 688, 689 e 690 del codice della navigazione sono da abrogare in quanto costituiscono il fondamento giuridico per l'esercizio delle funzioni operative di cui sopra da parte del direttore di aeroporto e degli addetti del traffico aereo. Gli articoli 718, 719, 720 721 e 723 sono da abrogare in quanto individuano funzioni connesse con il soccorso agli aeromobili e rimozione dei relitti che sono oggi di competenza dell'appropriato servizio di soccorso dell'Aeronautica militare o del gestore aeroportuale (rimozione relitto). Gli articoli 787 e 792 sono da abrogare in quanto attribuiscono al direttore di aeroporto ed all'addetto al traffico aereo funzioni che, nel caso del primo articolo, sono oggi disciplinate da normativa comunitaria (JAR-OPS), mentre nel secondo caso sono già esercitate dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV). Gli articoli 801, 802, 806, 807 e 808 sono da abrogare in quanto attribuiscono al direttore di aeroporto funzioni di controllo e di autorizzazione prima del decollo che non sono più compatibili con la normativa comunitaria. Infine, l'articolo 826 è da abrogare in quanto attribuisce al direttore di aeroporto funzioni di indagine preliminare sugli incidenti oggi superate.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione dell'Agenzia per l'aviazione civile).

1. È istituita l'Agenzia per l'aviazione civile, di seguito denominata: « Agenzia », ente pubblico economico, con sede in Roma, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

ART. 2.

(Attribuzioni dell'Agenzia).

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) attività di prevenzione ai fini della sicurezza del volo attraverso la regolamentazione e il controllo nei seguenti settori:

1) progettazione e costruzione aeromobili e loro parti;

2) trasporto aereo, lavoro aereo, istruzione di pilotaggio ed aviazione generale;

3) manutenzione aeronautica;

4) qualificazione del personale di volo e del personale della manutenzione;

5) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio di aeroporti civili, infrastrutture ed impianti aeroportuali;

b) rilascio delle licenze, certificazioni, autorizzazioni e titoli per le attività di cui alla lettera *a)*;

c) immatricolazione degli aeromobili civili e tenuta del relativo registro aeronautico nazionale;

d) partecipazione eventuale all'attività di gestione degli aeroporti a preminente carattere sociale;

e) consulenza tecnica al Ministro dei trasporti e della navigazione in campo nazionale ed internazionale;

f) ricerca e sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

g) formazione aeronautica attraverso la istituzione di una apposita scuola volta alla creazione delle professionalità necessarie per il settore;

h) consulenza aeronautica e attività peritale, svolgimento di studi economici, scientifici e giuridici in campo nazionale ed internazionale, nonché ogni altra attività imprenditoriale attinente ai campi di propria competenza.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia esercita ogni competenza già attribuita alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano.

ART. 3.

(Organi dell'Agenzia).

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede il consiglio di amministrazione e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza nel settore

dell'aviazione civile. Il presidente dura in carica cinque anni e la nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, scelti tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza tecnica, giuridica ed economica nel settore dell'aviazione civile. Un membro del consiglio di amministrazione è nominato in qualità di rappresentante degli utenti del servizio del trasporto aereo. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta; delibera su tutte le materie previste dalla presente legge e dallo statuto.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi di cui uno designato dal Ministro del tesoro con funzioni di presidente, nonché da tre membri supplenti.

5. Il comitato tecnico-scientifico è organo consultivo ed esprime il proprio parere sui progetti di regolamenti dell'Agenzia e sulle relative modifiche nonché su ogni questione a carattere tecnico-scientifico sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione. Esso è composto da un presidente e da sei membri, nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, scelti per particolare competenza ed esperienza nel campo delle normative aeronautiche. Il comitato tecnico-scientifico resta in carica cinque anni e ciascuno dei suoi componenti può essere riconfermato una volta.

6. Con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione.

7. I componenti degli organi dell'Agenzia non possono avere rapporti di lavoro con i soggetti controllati dall'Agenzia. Gli stessi non possono assumere altresì rapporti di lavoro con i medesimi soggetti prima dei due anni successivi alla scadenza del mandato.

ART. 4.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. Esso esplicita i compiti istituzionali, disciplina le competenze degli organi dell'Agenzia ed indica i princìpi generali relativi all'organizzazione centrale e periferica e al funzionamento della medesima, nonché gli atti da trasmettere al Ministro dei trasporti e della navigazione e quelli da sottoporre all'approvazione ministeriale.

ART. 5.

(Ordinamento contabile).

1. Non si applicano all'Agenzia le norme generali sulla contabilità dello Stato.

2. Con lo statuto sono definite le modalità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia, prevedendo, in particolare, la formulazione del bilancio preventivo e consuntivo ed un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici valutandone comparativamente costi, modi e tempi.

ART. 6.

(Contratto di programma).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del

tesoro, stipula con l'Agenzia un apposito contratto di programma, con cadenza quinquennale, per definire:

a) gli obiettivi e i parametri di qualità dei servizi resi all'utenza;

b) gli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale aeroportuale;

c) le tariffe per le prestazioni di servizi dell'Agenzia di cui all'articolo 2;

d) l'eventuale erogazione di contributi, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, diretti ad assicurare l'equilibrio economico della gestione di aeroporti con traffico annuo inferiore a 600 mila passeggeri che rivestono rilevante interesse sociale e turistico.

2. Sullo schema del contratto di programma è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.

ART. 7.

(Fonti di finanziamento).

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) i trasferimenti fino a tutto il 2000 delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, connessi all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) le tariffe applicate per le prestazioni ed i servizi di cui all'articolo 2;

c) i proventi previsti dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, ed in particolare i canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10,

comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) i proventi derivanti da entrate diverse.

ART. 8.

(Rapporti giuridici e patrimonio).

1. L'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi della Direzione generale dell'aviazione civile e del Registro aeronautico italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro del tesoro, sono individuati i beni mobili ed immobili che fanno parte del patrimonio dell'Agenzia.

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, stipula con l'Agenzia una apposita convenzione per l'affidamento in uso gratuito dei beni del demanio aeroportuale. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, la convenzione è stipulata d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e della difesa.

ART. 9.

(Personale).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. In fase di prima attuazione della presente legge, il consiglio di amministrazione stabilisce la dotazione organica dell'Agenzia con riguardo alle attribuzioni di cui all'articolo 2.

3. Il personale della Direzione generale dell'aviazione civile e del Registro aeronautico italiano possono essere trasferiti a domanda presso l'Agenzia previa verifica quantitativa e qualitativa della rispondenza delle caratteristiche del profilo posseduto alle esigenze dell'Agenzia.

4. L'Agenzia succede nei rapporti di lavoro per i dipendenti trasferiti di cui al comma 3. L'inquadramento di detto personale avviene alle condizioni economiche e normative vigenti al momento dell'inquadramento nella dotazione organica dell'Agenzia. Il personale del Registro aeronautico italiano non trasferito è posto in mobilità secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti pubblici.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla istituzione dell'Agenzia. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro con l'Agenzia sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 10.

(Esenzioni fiscali).

1. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio della Direzione generale dell'aviazione civile e del Registro aeronautico italiano sono esenti da imposte e tasse.

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati gli organi dell'Agenzia. Entro sei mesi il consiglio di amministrazione delibera lo statuto.

2. Le competenze di cui all'articolo 2, attualmente espletate dagli organi centrali e periferici della Direzione generale dell'aviazione civile e del Registro aeronautico italiano, sono trasferite all'Agenzia con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello statuto e del contratto di programma.

3. Fino alla stipula del primo contratto collettivo di lavoro dell'Agenzia, trova applicazione per il personale dell'Agenzia il contratto nazionale di lavoro del Registro

aeronautico italiano, eventualmente integrato, previo accordo con le organizzazioni sindacali e secondo le procedure vigenti, per la definizione di profili professionali non previsti dal contratto del personale del Registro aeronautico italiano (RAI).

ART. 12.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. Gli articoli 688, 689, 690, 718, 719, 720, 721, 723, 726, 727, 728, 729, 787, 792, 801, 802, 806, 807, 808 e 826 del codice della navigazione sono abrogati.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3747
Lire 500